



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai seguenti magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente
Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Consigliere
Dott. Giuseppe TROCCOLI	Consigliere
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Primo Referendario relatore
Dott. Antonio DI STAZIO	Primo Referendario

nell'adunanza del 17 marzo 2015

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla

legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., ed in particolare i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, ed il comma 1, lett. g) dell'art. 2, relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle regioni;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del D.L. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 15/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del D.L. 174/2012, nell'Adunanza del 5 luglio 2013 e depositata in pari data;

VISTA la legge della Regione Umbria 23 gennaio 1996 n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente nuove norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari;

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell'Umbria n. 63 del 30 maggio 2006, n. 277 del 28 dicembre 2012, n. 286 del 16.1.2013, n. 290 del 5 febbraio 2013, n. 371 del 30 settembre 2013, n. 390 del 20 novembre 2013, n. 403 del 16 dicembre 2013, n. 415 del 28 gennaio 2014, n. 421 del 10 febbraio 2014, n. 427 del 24 febbraio 2014, n. 439 del 25 marzo 2014, n. 453 del 29 aprile 2014, n. 471 del 29 maggio 2014, n. 505 del 18 novembre 2014 e n. 523 del 29 dicembre 2014;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi



4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996, nonché l'art. 4-bis della legge regionale n. 28 del 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al D.L. n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato (Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari);

VISTI i rendiconti di esercizio dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria relativi all'anno 2014, pervenuti con nota prot. n. 1716 del 16 febbraio 2015 e assunti al protocollo n. 299 del 17 febbraio 2015;

VISTE le risultanze della verifica sulla regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei fondi erogati ai Gruppi consiliari al 30 giugno 2014 del Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 4 dicembre 2014, trasmesso unitamente ai rendiconti di cui sopra;

VISTA l'ulteriore documentazione pervenuta con nota prot. n. 1812 del 20 febbraio 2015, protocollata al n. 365 in pari data, necessaria ai fini della valutazione della regolarità dei rendiconti;

VISTA la deliberazione n. 26/2015/FRG in data 26 febbraio 2015 con la quale questa Sezione ha assegnato al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria un termine per regolarizzare la documentazione inviata e per fornire alcuni chiarimenti;

VISTA la nota prot. n. 2184 del 9 marzo 2015 (prot. interno n. 474 in pari data), con la quale il Presidente del Consiglio Regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;

VISTA la nota inviata tramite e-mail il 17 marzo 2015 e assunta al protocollo n. 605 in pari data con la quale la Segreteria di Presidenza del Consiglio Regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria ha inviato documentazione aggiuntiva;

VISTE le risultanze dell'istruttoria condotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti del D.L. n. 174/2012;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente, su richiesta del Magistrato relatore, ha deferito la valutazione delle questioni emerse all'esame collegiale della Sezione convocata per il 17 marzo 2015;



UDITO il relatore, Dott.ssa Beatrice MENICONI;

PREMESSO IN FATTO

In data 16 febbraio 2015 sono pervenuti a questa Sezione Regionale di Controllo i rendiconti di esercizio relativi all'anno 2014 di nove Gruppi consiliari del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, e s.m.i - unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa – tra i quali quello relativo al Gruppo consiliare “Umbria Popolare – Nuovo Centrodestra” presentato a seguito dell'estinzione dello stesso.

Successivamente, in data 20 febbraio 2015, è pervenuta ulteriore documentazione integrativa, indispensabile ai fini della valutazione della regolarità dei rendiconti.

La Sezione, accertato che la documentazione di spesa inviata è risultata comunque carente e non regolare, con deliberazione n. 26/2015/FRG del 26 febbraio 2015, ha assegnato al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria un termine per regolarizzare la documentazione e fornire gli ulteriori elementi ritenuti necessari ai fini del decidere.


Il Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria ha provveduto ad inviare quanto richiesto dalla Sezione con la nota prot. n. 2184 del 9 marzo 2015, protocollata al n. 474 in pari data.

Ulteriore documentazione integrativa è stata inviata tramite e-mail il 17 marzo 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i., contenente “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali.*” prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l'art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad



elaborare secondo “linee guida” deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.


- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’impianto della normativa di cui al richiamato D.L. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia che ci occupa.
- La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del D.L. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 (*“Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174”*), con allegati le Linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Ai fini del controllo di cui trattasi rilevano altresì la legge regionale n. 3 del 23 gennaio 1996 e s.m.i. (per il rinvio ad essa disposto dalla legge regionale n. 28/2012) e le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 277 del 28 dicembre 2012, n. 286 del 16 gennaio 2013, n. 290 del 5 febbraio 2013, n. 371 del 30 settembre 2013, n. 390 del 20 novembre 2013, n. 403 del 16 dicembre 2013;

In particolare la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all’art. 5 (*“Rendiconto di esercizio annuale”*), prevede che:

“- 1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa. II Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

- 2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l’impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal



deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.

- 3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

- 5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.


- 6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3.”.

Inoltre l'art. 2 delle “Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,...”, allegate alla legge regionale n. 28/2012, prevede che:

” 1. il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la



gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.”.

Tanto premesso in ordine al quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene che i Gruppi consiliari del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria abbiano fornito i documenti giustificativi delle voci di spesa ed i chiarimenti richiesti, i quali, tuttavia, non consentono di ritenere regolari i rendiconti del *Gruppo Misto* e del *Gruppo Forza Italia*:

Relativamente al Gruppo Misto:

Occorre premettere che la normativa regionale esclude la contribuzione per le attività istituzionali dei Gruppi composti da un solo consigliere, salvo eccezioni.

In particolare l'art. 2-quater della legge regionale n. 28/2012 dispone che:

(Contributo per le attività istituzionali del Gruppo).

1. Fatte salve le dotazioni di cui all'articolo 2-bis, nonché le spese per il personale, l'importo dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari è definito con atto dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa ed è contenuto entro il limite individuato

2. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei Gruppi consiliari ... il contributo di cui al comma 1 è rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, con conseguente ripetizione delle somme già versate qualora risultino eccedenti.

3. I contributi erogati dall'Assemblea legislativa non possono essere in alcun modo utilizzati:


...

c) per finanziare Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni; ...”.

Il *Gruppo Misto*, in composizione monocratica dal 1 febbraio 2013 al 21 dicembre 2014 non ha percepito, nel corso dell'esercizio in esame, contributi per spese di funzionamento.

Tuttavia risulta aver utilizzato le residue disponibilità finanziarie (conseguite in passato dal gruppo nel tempo in cui era costituito da più componenti) per sostenere le spese di funzionamento nel corso dell'esercizio 2014.

Come già osservato da questo Collegio nella delibera n. 19/2014/FRG in data 27 marzo 2014, il divieto di contribuzione previsto dalla normativa appena richiamata deve intendersi riferito non solo ai contributi erogati direttamente dall'Ufficio di Presidenza per



le attività istituzionali, come testualmente previsto dalla normativa, ma anche all'utilizzo delle residue disponibilità finanziarie conseguite in passato, stante la medesima *ratio* normativa.

La Sezione rileva inoltre che il legislatore regionale, pur essendo intervenuto recentemente a disciplinare la materia della modificazione della composizione dei gruppi e della rendicontazione che ne consegue, ha lasciato invariata la regolamentazione di cui sopra in materia di residue disponibilità finanziarie (legge regionale 4 agosto 2014, n. 14).

Pertanto si invita l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ad adottare i provvedimenti di recupero, previo accertamento delle somme da restituire, con riferimento al periodo di composizione monocratica del gruppo.

Relativamente al Gruppo Forza Italia:

Si rileva la violazione delle norme regionali relative alla dotazione organica consentita.


In dettaglio il Gruppo, per il periodo in cui era costituito da tre consiglieri (1.1.2014-30.9.2014), avrebbe potuto utilizzare personale nella dotazione organica massima consentita di due unità (art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, ancora in vigore *in parte qua*, limitatamente alla legislatura in corso, *ex art.* 18 della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 28).

Nel medesimo periodo risultavano invece presenti n. 2 unità assunte full time e n. 1 a part-time (oltre al personale consentito in soprannumero in quanto proveniente dal soppresso Gruppo per l'Umbria), cioè a dire complessivamente 2,5 unità (in base al computo di cui all'art. 1 della legge regionale 27 settembre 2013, n. 20).

Tale situazione, stante l'avvenuto superamento della dotazione organica indicata, avrebbe imposto la limitazione delle assunzioni, così escludendo la proroga dall' 1.1.2014 fino a fine legislatura dell'originario contratto di lavoro part-time a tempo determinato (dal 2.1.2013-al 31.12.2013).

Pertanto si invita l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ad adottare i provvedimenti di competenza, previo accertamento delle somme da restituire, con riferimento al periodo indicato.

Tali irregolarità, inoltre, in quanto potenzialmente produttive di danno erariale, vengono segnalate alla Procura regionale di questa Corte, ai fini delle valutazioni di competenza.



Relativamente al Gruppo Partito Democratico:

Si osserva che alcune autorizzazioni alla spesa, richieste nella precedente delibera di questo Collegio n. 26/2015/FRG in data 26 febbraio 2015, presentate come "preventive", a termini di legge, in realtà sono state sottoscritte in data 5 gennaio 2015.

Infine si raccomanda all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di sollecitare i Gruppi consiliari a verificare la coerenza dei disciplinari interni concernenti le modalità per la gestione delle risorse e per la tenuta della contabilità rispetto alle prescrizioni normative vigenti.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

DELIBERA

di dichiarare parzialmente regolari i rendiconti nei sensi di cui in parte motiva

DISPONE

-che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria e alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria;

-che venga data comunicazione a questa Corte delle misure adottate dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa ai fini del recupero delle somme di cui in parte motiva.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015.

Il Relatore

Dott.ssa Beatrice MENICONI



Il Presidente

Dott. Salvatore SFRECOLA



Depositato in Segreteria il 18 marzo 2015

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Melita Di Iorio

